

CONTROLLI DOGANALI IN TRE FASI

Il Regno Unito introdurrà controlli alle frontiere al termine del periodo di transizione
Le procedure saranno meno rigorose dal 1° gennaio 2021 per alcune tipologie di merci
Si passerà al pieno regime con richiesta di documentazione maggiormente dettagliata
solamente dal 1° luglio 2021

Questo approccio flessibile e pragmatico darà alle imprese più tempo per organizzare la propria attività

**Le procedure doganali si svolgeranno, quindi, con modalità e tempistiche diverse
a seconda della tipologia della merce**

Da ricordare però che, dal 1° gennaio, ogni movimentazione di merce rappresenterà, a prescindere da un accordo o meno tra le parti, un' **operazione di esportazione**.

Seppur i controlli doganali e le formalità a cui adempiere saranno diluiti e incrementati nel tempo (3 fasi) occorrerà SEMPRE:

Essere titolare di un **codice EORI**

Presentare una **dichiarazione doganale**

Essere in possesso delle **dichiarazioni di sanità e sicurezza** necessarie per la merce che si vuole esportare.

QUALI TIPOLOGIE DI MERCI SARANNO COINVOLTE DAI TRE DIVERSI PASSAGGI

Al 1° gennaio saranno necessarie documentazioni standard e requisiti doganali di base. Da aprile saranno richieste, per determinate tipologie di merci, certificazioni aggiuntive tra cui documentazioni sanitarie. Da luglio il nuovo regime doganale entrerà in vigore in toto e saranno richieste dichiarazioni doganali complete che si aggiungeranno all'aumento dei controlli fisici della merce.

1° gennaio 2021

- 1. Merci standard** - dall'abbigliamento all'elettronica
- 2. Merci coperte da convenzioni / impegni internazionali** specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES); Diamanti grezzi (Kimberley); Importazione temporanea di beni non deperibili (Carnet ATA)
- 3. Merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari** prodotti animali (prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale); Pesce, crostacei e loro prodotti; Alimenti e mangimi ad alto rischio non di origine animale (HRFNAO); Animali vivi e materiale germinale; Equini; Piante e prodotti vegetali.
- 4. Merci con requisiti doganali aggiuntivi** prodotti soggetti ad accisa
- 5. Altri beni comprese le esportazioni strategiche** acqua in bottiglia; Precursori di droghe; Precursori di esplosivi; Armi da fuoco; Sorveglianza del mercato; Medicinali veterinari contenenti farmaci controllati; Rifiuti; Medicinali contenenti farmaci controllati; Isotopi medici; Forniture per studi clinici; Farmaci controllati; Sostanze di origine umana;

1° aprile 2021

- 1. Merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari**
 - **prodotti di origine animale (POAO)**, carne, miele, latte o prodotti a base di uova
 - **piante e prodotti vegetali**
 - **pesce e prodotti della pesca**
 - **alimenti e mangimi ad alto rischio non di origine animale (HRFNAO)**

(*) Animali vivi, prodotti germinali e equini - I controlli sulle importazioni di questi prodotti rimarranno invariati da quelli introdotti nella fase 1 (gennaio) fino alla fase 3 (luglio 2021).

1° luglio 2021

- 1. Merci soggette a controlli sanitari e fitosanitari** prodotti animali (prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale); Pesce, crostacei e loro prodotti; Alimenti e mangimi ad alto rischio non di origine animale (HRFNAO); Animali vivi e materiale germinale; Equini; Piante e prodotti vegetali

**Per tutte le merci,
citate nelle 3 fasi,
luglio 2021
rappresenta l'introduzione
in toto
delle prescrizioni previste
dal nuovo regime doganale**